

**REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLA VALLE SESIA
L.R. 29 giugno 2009, n. 19**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 432
del 30.11.2023**

CON IMPEGNO DI SPESA []

SENZA IMPEGNO DI SPESA [X]

Oggetto: **COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2023 PER IL PERSONALE DIPENDENTE – ART. 79 DEL CCNL DEL 16/11/2022**

Premesso che:

l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, affidandogli in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 5 febbraio 2020 è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il Signor Paolo Ferrari;

con deliberazione n. 1 del 02/03/2020 del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia si sono insediati il Presidente ed il Consiglio dell'Ente stesso.

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 12 maggio 2023 è stato nominato il Sig. Carlo Stragiotti, in sostituzione del Presidente dimissionario sig. Paolo Ferrari, al fine di consentire l'integrazione della compagine consiliare dell'Ente;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 13 giugno 2023 è stato nominato il sig. Luigi Prino, in sostituzione della consigliera dimissionaria Ilaria Selvaggio, al fine di consentire l'integrazione della compagine consiliare dell'Ente;

con deliberazione di Consiglio n. 35 del 22.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 – Esercizio 2023;

con deliberazione di Consiglio direttivo n. 28 in data 06.09.2023 è stato approvato l'assestamento al Bilancio di Previsione 2023-2025 – Esercizio 2023;

Vista la deliberazione di Consiglio n. 1 dell'01.02.2021 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Ente alla Dirigente Dott.ssa Lucia Pompilio, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

Premesso che:

in data 16 novembre 2022, Aran e Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto definitivamente il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021.

Visto che l'accordo sottoscritto si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale, tra le quali meritano particolare menzione le nuove regole che disciplinano la costituzione (art. 79) e l'utilizzo dei fondi (art. 80) destinati alla contrattazione integrativa per l'erogazione dei trattamenti economici accessori.

Ricordato che:

la costituzione del Fondo delle risorse decentrate troverà la sua principale fonte di disciplina nell'art. 79 del nuovo CCNL, anche se quest'ultimo contiene frequenti richiami alle clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018;

la nuova normativa mantiene tuttavia immutata la ben nota distinzione tra risorse stabili e risorse variabili. Le prime si caratterizzano per la certezza, la stabilità e la continuità nel tempo, le risorse variabili invece hanno carattere di eventualità e variabilità e non possono essere automaticamente e direttamente confermate negli anni successivi.

Considerato che:

il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16/11/2022 e risultano suddivise in:
 - a) RISORSE STABILI, costituite in base a quanto previsto dall'art. 67 comma 2 lett. a), b), c), e) del CCNL 21/05/2018 e dall'art. 79 comma 1 lett. a) b) d) e comma 1 bis del CCNL 16/11/2022;
 - b) RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.lgs. di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 23, c. 2, D.lgs. n. 75/2017, il quale prevede che "a decorrere dal 1/01/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

Ribadito che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023, che dovrà essere integrato con gli stanziamenti aggiuntivi previsti dal CCNL 16 novembre 2022;

Ricordato che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/ 2018/QMIG depositata il 18/10/2018, ha definitivamente chiarito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017".

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2023 nel seguente prospetto:

anno 2016

Q.M.S.A. (€ 8.419,03) per numero dipendenti non titolari di P.O. (13,63)	114.795,57
Quota integrativa (€ 565,07) per numero dipendenti non titolari di P.O. (14,50)	8.193,48
Fondo Posizioni Organizzative Teorico	26.509,00
Ulteriore quota integrativa 2016	1.625,50
TOTALE FONDO 2016 - limite per annualità successive	151.123,55

Presa visione della comunicazione regionale registrata al ns. prot. 999 del 27.06.2023 nella quale si chiariscono le possibilità di integrazione del fondo sulla base del CCNL 16.11.2022 e le relative fonti di finanziamento;

Ricordato che nessuna indicazione viene fornita dalla Regione Piemonte con la lettera prot. 999 del 27.06.2023 in merito alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, integrazione prevista dall'art. 79 comma 1 lettera d)

del CCNL 16.11.2022, ma che l'Ente ritiene l'importo iscrivibile in entrata in analogia a quanto fatto in occasione della sottoscrizione del CCNL 21.05.2018, fatto salvo un ulteriore confronto con la Regione Piemonte prima della loro distribuzione;

Ravvisata la necessità e l'indifferibilità di procedere alla costituzione definitiva del fondo per il salario accessorio anno 2023 in base alle risorse qui di seguito dettagliate:

anno 2023

Q.M.S.A. (€ 8.415,10) per numero dipendenti non titolari di P.O. (13,63)	114.713,96
Quota integrativa (€ 564,64) per numero dipendenti non titolari di P.O. (14,50)	8.187,29
Fondo Posizioni Organizzative Teorico	26.509,00
RIA personale CESSATO	261,84
Sub-Totale per verifica limite 2016 parte stabile	149.672,09
QUOTA AUMENTI CONTRATTUALI SU PROGRESSIONI ORIZZONTALI PAGATE SUL FONDO – ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) CCNL 21.05.2018 parte stabile	1.146,24
QUOTA EURO 83,20 – ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) CCNL 21.05.2018 parte stabile	1.414,40
QUOTA EURO 84,50 – Art. 79, comma 1 lettera b) CCNL 16/11/2022 (84,50€ per unità personale in servizio al 31/12/2018) quota 2021-22 parte variabile	2.197,00
QUOTA EURO 84,50 – Art. 79, comma 1 lettera b) CCNL 16/11/2022 (84,50€ per unità personale in servizio al 31/12/2018) quota 2023 parte stabile	1.098,50
DIFFERENZIALE STIPENDIALE D1-D3 art. 79 comma 1 bis CCNL 16/11/2022 parte stabile	
0,22% M.S. 2018 – ART. 79 COMMA 3 anno 2023 parte stabile	1.049,72
0,22% M.S. 2018 – ART. 79 COMMA 3 anno 2022 parte variabile	1.049,72
Art. 79, comma 1 lettera d) CCNL 16/11/2022 Differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali parte stabile	1.196,00
TOTALE	158.823,67
Totale parte stabile	155.576,95
Totale parte variabile	3.246,72

Ricordato inoltre che è stato quantificato in euro 2.624,30 lo 0,55% del monte salari 2018 previsto dall'art. 13 del CCNL 16.11.2022 come somma destinabile alle progressioni tra le aree;

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno alla luce di eventuali comunicazioni da parte del Settore Regionale competente in merito all'applicazione di alcuni punti del CCNL Funzioni locali 16.11.2022;

Ribadito che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.lgs. n. 165/2001;

Visto altresì il verbale n. 14 del 14.11.2023 del Revisore dei Conti, Dott.ssa Cristina Mazza di Domodossola, ns. prot. n. 1843 del 17.11.2023, con il quale esprime parere favorevole in merito alla costituzione di cui sopra;
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto l'art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

di costituire ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 nell'ammontare complessivo pari a Euro **158.823,67** qui di seguito dettagliate:

Q.M.S.A. (€ 8.415,10) per numero dipendenti non titolari di P.O. (13,63)	114.713,96
Quota integrativa (€ 564,64) per numero dipendenti non titolari di P.O. (14,50)	8.187,29
Fondo Posizioni Organizzative Teorico	26.509,00
RIA personale CESSATO	261,84
Sub-Totale per verifica limite 2016 parte stabile	149.672,09
QUOTA AUMENTI CONTRATTUALI SU PROGRESSIONI ORIZZONTALI PAGATE SUL FONDO – ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) CCNL 21.05.2018 parte stabile	1.146,24
QUOTA EURO 83,20 – ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) CCNL 21.05.2018 parte stabile	1.414,40
QUOTA EURO 84,50 – Art. 79, comma 1 lettera b) CCNL 16/11/2022 (84,50€ per unità personale in servizio al 31/12/2018) quota 2021-22 parte variabile	2.197,00
QUOTA EURO 84,50 – Art. 79, comma 1 lettera b) CCNL 16/11/2022 (84,50€ per unità personale in servizio al 31/12/2018) quota 2023 parte stabile	1.098,50
DIFFERENZIALE STIPENDIALE D1-D3 art. 79 comma 1 bis CCNL 16/11/2022 parte stabile	
0,22% M.S. 2018 – ART. 79 COMMA 3 anno 2023 parte stabile	1.049,72
0,22% M.S. 2018 – ART. 79 COMMA 3 anno 2022 parte variabile	1.049,72
Art. 79, comma 1 lettera d) CCNL 16/11/2022 Differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali parte stabile	1.196,00
TOTALE	158.823,67
Totale parte stabile	155.576,95
Totale parte variabile	3.246,72

dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.lgs. n. 75/2017;

di quantificare in euro 2.624,30 lo 0,55% del monte salari 2018 previsto dall'art. 13 del CCNL 16.11.2022 come somma destinabile alle progressioni tra le aree;

di ricordare che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno alla luce di eventuali comunicazioni da parte del Settore Regionale competente in merito all'applicazione di alcuni punti del CCNL Funzioni locali 16.11.2022;

di ricordare che nessuna indicazione viene fornita dalla Regione con la lettera prot. 999 del 27.06.2023 in merito alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, integrazione prevista dall'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2022, ma che l'Ente ritiene l'importo iscrivibile in entrata in analogia a quanto fatto in occasione della sottoscrizione del CCNL 21.05.2018, fatto salvo un ulteriore confronto con la Regione Piemonte prima della loro distribuzione;

di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 trova copertura nell'apposito capitolo del bilancio dell'esercizio 2023 relativo alla spesa del personale;

di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.lgs. n. 165/2001.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Lucia Pompilio
F.to digitalmente

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICO CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Lucia Pompilio)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153, comma 5, Decreto Legislativo 267/2000)

Visto parere favorevole,

Varallo,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza e ai sensi della vigente normativa, di aver provveduto alla registrazione dei seguenti impegni di spesa a carico del Bilancio 2023.

Capitolo di spesa	N. impegno	Somma impegnata
-------------------	------------	-----------------

Varallo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Pompilio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N° _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente di Gestione della Aree Protette della Valle Sesia in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Varallo, lì

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Lì

IL DIRETTORE
Dott.ssa Lucia Pompilio